

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Quale genere di detenzione? Le donne in carcere in Italia e in Europa

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/1741851> since 2020-06-19T13:41:56Z

Publisher:

Ledizioni

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

MEMORIE DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO

8/2018

DONNE RISTRETTE

A CURA DI
GIULIA MANTOVANI

Ledizioni

Opera finanziata con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino

Il presente volume è stato preliminarmente sottoposto a un processo di referaggio anonimo, nel rispetto dell'anonimato sia dell'Autore sia dei revisori (double blind peer review). La valutazione è stata affidata a due esperti del tema trattato, designati dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino.

Entrambi i revisori hanno formulato un giudizio positivo sull'opportunità di pubblicare il presente volume.

© 2018 Ledizioni LediPublishing

Via Alamanni, 11 – 20141 Milano – Italy
www.ledizioni.it
info@ledizioni.it

Donne ristrette, a cura di Giulia Mantovani

Prima edizione: dicembre 2018
ISBN 9788867058600

Progetto grafico: ufficio grafico Ledizioni

Informazioni sul catalogo e sulle ristampe dell'editore: www.ledizioni.it

Le riproduzioni a uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da Ledizioni.

Indice

Prefazione	
di <i>Mario Chiavario</i>	13
Le Autrici e gli Autori	15
Introduzione	
I diversi volti della comunità femminile ristretta	17

PARTE PRIMA DONNE, REATO E CARCERE

Sezione I – La popolazione detenuta femminile 29

MICHELE MIRAVALLE

Quale genere di detenzione? Le donne in carcere in Italia e in Europa	29
1. Premessa	29
2. La detenzione femminile ai tempi del <i>mass incarceration</i> .	30
3. Le donne in carcere: racconto di una marginalità.	34
4. Le donne straniere ristrette.	37
5. Il profilo giuridico delle donne detenute.	41
6. Donne, maternità, condizioni detentive.	45
7. Il «governo dell'eccedenza».	53
<i>Riferimenti bibliografici</i>	56

Sezione II – Le donne, il carcere, gli affetti 59

BARBARA GORS

Il diritto all'affettività tra norme e prassi penitenziarie	59
1. Il ruolo della famiglia e degli affetti in ambito penitenziario.	60
2. Il mantenimento delle relazioni affettive in regime intramurario.	62
2.1. I colloqui: disposizioni generali, <i>iter</i> autorizzativo, soggetti legittimati.	62
2.2. I colloqui visivi.	67

2.3. I colloqui telefonici.	71
2.4. La corrispondenza epistolare.	75
2.5. I contatti con la famiglia nell'ambito dei regimi di rigore.	78
3. La disciplina dei permessi.	82
3.1. I permessi di necessità.	83
3.2. Le visite al minore infermo o al figlio, al coniuge o convivente gravemente disabile.	87
3.3. I permessi-premio.	89
4. Il diritto alla sessualità: "stato dell'arte" e prospettive di riforma.	91
5. Diventare moglie e madre in carcere: la celebrazione del matrimonio e l'accesso alle tecniche di procreazione assistita.	95
<i>Riferimenti bibliografici</i>	98
<i>Riferimenti giurisprudenziali</i>	103

JOËLLE LONG

Essere madre dietro le sbarre	107
1. I principi: il superiore interesse del minore; il diritto del minore a crescere in famiglia e alla continuità degli affetti; il diritto del figlio e del genitore al rispetto della vita familiare.	108
2. La valutazione delle competenze genitoriali della madre ristretta: alcune considerazioni generali.	113
3. L'esercizio della responsabilità genitoriale da parte delle madri ristrette con i figli in un istituto penitenziario.	120
4. L'esercizio delle responsabilità genitoriali nel caso di separazione dai figli.	125
4.1. La decisione del distacco: a) l'affidamento familiare e b) il collocamento o l'affidamento esclusivo al padre.	125
4.2. L'esercizio della responsabilità genitoriale dal carcere.	129
5. La rottura del rapporto giuridico di filiazione.	136
5.1. Profili di diritto penale.	138
5.2. Profili di diritto civile: a) la limitazione, la decadenza, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale e lo stato di adottabilità deliberati dal giudice civile.	140
5.3. b) L'affidamento esclusivo al padre.	144
6. Un tentativo di bilancio.	145
<i>Riferimenti bibliografici</i>	151
<i>Riferimenti giurisprudenziali</i>	154

Sezione III – Uno sguardo retrospettivo. Il trattamento della criminalità femminile nelle memorie dell’Archivio di Stato di Torino e nei luoghi di una segregazione consumata tra punizione ed emenda morale 157

MARIO RIBERI

La criminalità femminile in Piemonte attraverso le sentenze degli organi giudiziari (1802-1861)	157
1. Introduzione.	157
2. La giustizia penale nel Piemonte napoleonico (1802-1814).	158
2.1. La criminalità femminile. Il Tribunal Criminel et Spécial de Turin.	160
2.2. La Cour de Justice Criminelle et Spéciale de Casal.	162
2.3. La Cour Spéciale Extraordinaire de Turin.	165
3. La giustizia penale in Piemonte dalla Restaurazione al Regno d’Italia (1814-1861).	166
3.1. La criminalità femminile in Piemonte nelle sentenze di condanna alla pena capitale dalla Restaurazione al Regno d’Italia (1814-1861).	169
4. Considerazioni conclusive.	173
<i>Riferimenti bibliografici</i>	177

ANDREA PENNINI

Note sulla detenzione femminile in Piemonte dall’antico regime all’Ottocento	181
1. Introduzione.	181
2. La reclusione femminile nel regno di Sardegna d’antico regime.	182
3. Le istanze rivoluzionarie e le carceri piemontesi.	185
4. Il sistema utopico di Giulia di Barolo.	187
5. Il carcere di Pallanza.	190
<i>Riferimenti bibliografici</i>	191

PARTE SECONDA

MATERNITÀ E ALTERNATIVE AL CARCERE

Sezione I – Il quadro normativo: verso una giustizia penale *child-sensitive* 195

GIULIA MANTOVANI

La marginalizzazione del carcere in funzione di tutela della relazione madre-figlio	195
---	-----

1. La giustizia penale degli adulti e il benessere del minore: alcune considerazioni preliminari.	196
2. Genitori in conflitto con la giustizia penale e figli minori: gli strumenti di tutela di un rapporto a rischio.	198
3. L'interesse del minore come causa di distrazione della madre dal carcere: l'incidenza del fattore età.	199
4. Benessere della prole vs pronta esecuzione della pena. L'interesse del "piccolo" minore alla convivenza con la madre e il rinvio dell'espiazione.	203
4.1. La condivisione della libertà nonostante la condanna alla pena detentiva.	209
5. Benessere della prole vs espiazione intramuraria. La detenzione domiciliare in luogo della rinuncia alla pronta esecuzione della pena.	210
5.1. L'interesse del minore alla convivenza con la madre fino al decimo compleanno: la detenzione domiciliare ordinaria ...	213
5.2. ... e la detenzione domiciliare speciale.	217
5.3. La convivenza in regime di detenzione extramuraria.	224
6. Assistenza all'esterno dei figli d'età non superiore a dieci anni.	241
7. Oltre il decimo compleanno della prole: a) l'estensione della detenzione domiciliare ordinaria in funzione di tutela del figlio portatore di <i>handicap</i> totalmente invalidante; b) la proroga della detenzione domiciliare speciale o la transizione all'assistenza esterna.	246
8. Benefici penitenziari a tutela del figlio minore e pene accessorie a carico dell'adulto incidenti sulla responsabilità genitoriale.	251
9. Benessere della prole vs esigenze cautelari.	258
10. La convivenza all'interno del circuito penitenziario: l'accoglienza della coppia madre-figlio nelle sezioni-nido o negli Istituti a custodia attenuata dedicati.	265
11. Il bilanciamento dell'interesse del minore a ricevere le cure genitoriali in un ambiente idoneo con le esigenze sottese alla carcerazione della madre.	273
11.1. Una competizione dall'esito prestabilito: il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena detentiva blinda l'interesse del minore alle cure materne.	276
11.2. Il divieto di presunzioni ostative alla tutela dell'interesse del minore alle cure materne ...	281
11.3. ... e i termini del bilanciamento in concreto.	289
12. L'accesso ai benefici penitenziari: la tutela di madri e figli contro l'ingresso in carcere ...	295
12.1. ... e contro una protrazione dello stato detentivo gravemente pregiudizievole.	302
13. L'esigenza di una collocazione adeguata della coppia madre-figlio nel contesto penitenziario: le modalità di accesso alla convivenza in regime di custodia attenuata.	305

14. Considerazioni conclusive.	311
<i>Riferimenti bibliografici</i>	315
<i>Riferimenti giurisprudenziali</i>	325

Sezione II – I “nuovi” luoghi della convivenza fra madre detenuta e figlio 329

ANDREA TOLLIS

Le case famiglia protette e il “caso milanese”	329
1. Introduzione.	330
2. Inquadramento della casa famiglia come risorsa in grado di ridurre il fenomeno della carcerazione delle madri.	330
3. L’Associazione C.I.A.O. e il suo riconoscimento come casa famiglia protetta.	332
3.1. Il C.I.A.O. e l’accoglienza delle madri detenute.	333
3.2. La legge 62/2011 e la firma della convenzione.	334
4. Il dilemma dei finanziamenti: tra realtà e prospettive.	335
4.1. La situazione attuale.	336
4.2. Le prospettive.	337
5. L’organizzazione e le caratteristiche della struttura.	339
6. La tipologia e le esigenze delle persone accolte.	340
6.1. Le madri e i bambini.	340
6.2. La figura paterna.	344
7. L’accompagnamento socio-educativo.	345
7.1. L’intervento educativo.	346
7.2. Riflessioni sul contesto pedagogico.	347
7.3. Casa famiglia protetta, UEPE e trattamento.	348
8. Il reinserimento sociale.	350
9. Prospettive di incremento delle case famiglia protette.	353
9.1. Milano e Roma a confronto.	354
10. Conclusioni.	355
<i>Riferimenti bibliografici</i>	356
<i>Appendice</i>	359

PARTE TERZA
DONNE, IMPUTABILITÀ, PERICOLOSITÀ SOCIALE

Sezione I – Donne e salute mentale 367

MICHELE MIRAVALLE

Dagli ospedali psichiatrici giudiziari alle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza: un approccio socio-giuridico	367
1. Introduzione e cenni storici.	367
2. Il definitivo superamento degli OPG: la pericolosità sociale ai tempi della società dell'insicurezza.	373
3. Donne, OPG e REMS.	379
4. Il futuro delle misure di sicurezza custodiali.	382
<i>Riferimenti bibliografici</i>	388
<i>Riferimenti giurisprudenziali</i>	390

GIANFRANCO RIVELLINI

Luoghi e trattamento della criminalità femminile condizionata dal disturbo mentale. Dati nazionali, analisi e prospettive	391
1. Storia e significato nel panorama italiano della sezione femminile dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario (OPG) di Castiglione delle Stiviere.	392
2. Analisi della popolazione femminile di Castiglione delle Stiviere dal 1° gennaio 1990 al 30 agosto 2017.	399
2.1. Ingressi e dimissioni del campione per stato giuridico.	400
2.2. Variabili socio-demografiche: l'età media all'ingresso.	404
2.3. Variabili socio-demografiche: il grado di istruzione.	406
2.4. Variabili socio-demografiche: lo stato civile.	408
2.5. Variabili socio-demografiche: la nazionalità.	409
2.6. Nazionalità in rapporto alle altre variabili socio-demografiche.	413
2.7. Variabili criminologiche: tipologie giuridiche e raggruppamenti di reati.	414
2.8. Variabili cliniche: diagnosi, infermità mentale, raggruppamenti di reati.	425
2.9. Durata della presa in carico.	438
2.10. I percorsi di dimissione.	446
3. I cambiamenti indotti dal processo riformatore e le possibili prospettive.	460
3.1. L'infermità psichica del detenuto, l'attuazione della legge delega 103/2017. Lineamenti di una riforma mancata.	473
<i>Riferimenti bibliografici</i>	478
<i>Riferimenti giurisprudenziali</i>	481

FILIPPO PENNAZIO E VINCENZO VILLARI

Imputabilità, pericolosità sociale e misure di sicurezza: esistono differenze di genere?	483
<i>Riferimenti bibliografici</i>	487

Sezione II – La differenza di genere secondo la scuola positiva 489

IDA FERRERO

“Eva delinquente”: la scuola positiva e l’imputabilità al femminile	489
1. La donna autrice di reato nel Codice Zanardelli.	489
2. La scuola positiva e l’imputabilità al femminile.	492
3. La posizione giuridica della donna attraverso le pagine di <i>Tess dei d’Urberville</i> .	496
<i>Riferimenti bibliografici</i>	500

PARTE QUARTA

DONNE, IMMIGRAZIONE, TRATTENIMENTO

**Sezione I – Il quadro normativo: la condizione dello straniero
fra protezione e controllo** 505

MANUELA CONSITO

La detenzione amministrativa dello straniero: profili generali	505
1. La protezione e l’ospitalità verso lo straniero nei limiti dell’ordine e della sicurezza pubblici.	505
2. Gli incerti confini tra accoglienza e respingimento.	508
3. La detenzione amministrativa tra accoglienza e trattenimento.	510
4. L’individuazione delle strutture di detenzione amministrativa.	514
5. L’accoglienza e il trattenimento degli appartenenti alle c.d. categorie vulnerabili: il caso dei minori stranieri non accompagnati.	520
<i>Riferimenti bibliografici</i>	522
<i>Riferimenti giurisprudenziali</i>	526

Sezione II – I luoghi del trattenimento 527

CATERINA MAZZA

Le donne del Centro di permanenza per i rimpatri di Ponte Galeria	527
1. Introduzione.	528
2. Alcuni dati: presenze e nazionalità.	529
3. Il CPR di Ponte Galeria: la struttura.	532
3.1. L'ente gestore e i servizi.	534
4. Bisogni e criticità particolari.	539
4.1. Il caso delle sessantasei donne nigeriane.	540
4.2. La tratta delle donne cinesi.	543
4.3. I casi di apolidia.	544
5. Considerazioni finali.	546
<i>Riferimenti bibliografici</i>	548
<i>Riferimenti giurisprudenziali</i>	553

Sezione I – La popolazione detenuta femminile

MICHELE MIRAVALLE*

Quale genere di detenzione? Le donne in carcere in Italia e in Europa

Abstract. La detenzione femminile è la fotografia di una marginalità quantitativa e qualitativa. Perché il paradigma penitenziario è in larga parte una “questione maschile e mascolina”. Tale marginalità va conosciuta ed esplorata: numeri e osservazioni delle donne ristrette ai tempi della “società dell’insicurezza” e del *mass incarceration*.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La detenzione femminile ai tempi del *mass incarceration*. – 3. Le donne in carcere: racconto di una marginalità. – 4. Le donne straniere ristrette. – 5. Il profilo giuridico delle donne detenute. – 6. Donne, maternità, condizioni detentive. – 7. Il «governo dell’eccedenza».

1. Premessa

«La questione criminale [*e carceraria*] era, e resta, in larga parte una questione maschile e mascolina. [...] Se sia sempre stato così è questione dibattuta, ma certo le cose stanno in questo modo, almeno in Italia e nei Paesi occidentali, perlomeno dalla seconda metà dell’Ottocento» (Ronconi e Zuffa, 2014, p. 19; per uno sguardo retrospettivo v. *infra*, *La criminalità femminile*)

* Assegnista di ricerca in Sociologia del diritto, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Torino, e coordinatore nazionale dell’Osservatorio sulle condizioni detentive dell’Associazione Antigone.

in Piemonte attraverso le sentenze degli organi giudiziari [1802 – 1861]; Note sulla detenzione femminile in Piemonte dall'antico regime all'Ottocento; "Eva delinquente": la Scuola positiva e l'imputabilità al femminile).

Descrivere sviluppo, numeri e tendenze della detenzione femminile significa descrivere le dinamiche di una minoranza, all'interno di un contesto declinato al maschile.

Storicamente alcuni studi criminologici e sociologici hanno provato a comprendere le ragioni di questa marginalità, ora trovandone una spiegazione "biologica", essendo le donne biologicamente dotate di una minor propensione al crimine, ora facendo riferimento a caratteristiche legate al ruolo sociale (le donne avrebbero meno opportunità di delinquere rispetto agli uomini) o ancora alla maggior "indulgenza" da parte degli agenti del controllo (magistrati e forze di polizia) nei confronti delle donne rispetto agli uomini. Si tratta chiaramente di teorie in gran parte superate e di studi che scontano, come sottolineato dalla lucida analisi di Tamar Pitch (in Ronconi e Zuffa, 2014, p. 20 ss.), l'idea che l'unico genere (o comunque quello dominante) sia il maschile. Il genere maschile diventerebbe così lo standard, le donne ridotte ad un'eccezione di «paradigmi e approcci costruiti al maschile».

2. La detenzione femminile ai tempi del *mass incarceration*.

Prima di scoprire le reali dimensioni della marginalità della carcerazione delle donne, occorre allargare il campo di analisi e sottolineare come la detenzione femminile, così come quella minorile¹, siano considerate paradigmi del modello correzionalista-trattamentale della pena (Ronconi e Zuffa, 2014, p. 12), promosso dalla *Scuola positiva (o moderna)*, in contrapposizione al modello retributivo delineato dalla *Scuola classica* di stampo illuminista. Com'è noto, quest'ultimo considera la pena quale "giusta retribuzione" (Vianello, 2012, p. 39) per il male commesso, proporzionata alla gravità del reato e certa. Attraverso pene certe e proporzionali si assolverebbe anche alla funzione di prevenzione (fungendo la pena stessa da deterrente per i consociati). Le critiche più diffuse nei confronti di tale visione sono di tre ordini (Neppi Modona, 1978, p. 584): l'aver relegato il diritto penale nella sfera astratta di un diritto naturale razionalistico lontano dalla realtà naturalistica (l'idea di consociato libero e razionale, privo di condizionamenti è, infatti, secondo i critici, un'illusione); l'aver limitato la difesa sociale dalla criminalità alla sola pena; non avere prestato attenzione alla esecuzione

¹ Le similitudini tra detenzione femminile e minorile sono numerose, per dimensione del fenomeno, approccio istituzionale e scelte di politica criminale, a conferma che si tratta di "marginalità" di un sistema penitenziario declinato sul modello del detenuto maschio adulto.

della sanzione e quindi alle finalità di recupero del reo, in quanto per i classici il problema criminale ha termine con il passaggio in giudicato della sentenza.

Proprio facendo leva su queste criticità il paradigma positivistico ha influenzato il Novecento delle pene, modificando il concetto stesso di autore di reato per riconoscerlo come persona inserita in un contesto sociale che ne influenza i comportamenti. Per questo la pena viene intesa anzitutto come “trattamento” che deve mirare ad un cambiamento personale e sociale dell’individuo (la sua rieducazione), deve essere flessibile e deve assolvere alla difesa sociale. La “moderna penalità” (Garland, 1985) è perciò attraversata da una costante tensione verso la riabilitazione del condannato. Ma per riabilitare o rieducare, affermeranno tutte le carte dei diritti scritte nel secondo dopoguerra (compresa la Costituzione italiana all’art. 27), è necessario uno Stato interventista, capace di investire risorse nei percorsi di riabilitazione.

Oggi giorno tuttavia l’aumento generalizzato dei tassi di detenzione e l’ampliamento diffuso dell’area dei comportamenti penalmente rilevanti, proporzionale alla rinuncia a predisporre strategie alternative per contrastare forme di disagio (Vianello, 2012, p. 79), mettono in luce il fallimento del modello e sanciscono il tramonto del *welfare state universalista* e l’avvento della società del rischio (Beck, 2000). In tale società, ad essere distribuiti e a determinare i rapporti sociali, non sono più soltanto le risorse economiche, bensì i rischi, intesi come, nella teoria beckeriana, l’incertezza verso un futuro imprevedibile. In questo contesto è il “*merito*” (e dunque la capacità di sopportare i rischi, grazie all’accesso alla “conoscenza” e all’“informazione”) a sostituire il “*bisogno*”. Per i non meritevoli scatta il meccanismo dell’esclusione sociale (i detenuti, in quanto soggetti autori di reato che hanno infranto il contratto sociale, sono dunque automaticamente non meritevoli) e la perdita di dignità e diritti.

Per quanto riguarda le politiche penali, l’effetto collaterale di questo cambio di clima sociale si riflette nella trasformazione del *welfare* in *prisonfare* (il passaggio da Stato sociale a Stato penale), in cui la carcerazione torna ad essere il principale strumento di controllo sociale, rivolta in particolare alle fasce più marginali, sempre più numerose nelle società post-industriali impoverite (Scott, 2013, p. 65).

Non si tratta ovviamente di una tendenza solo italiana, ma propria dell’intero contesto europeo e nordamericano. Proprio negli Stati Uniti, a partire dagli anni Ottanta, nei grandi centri urbani, si è assistito alla diffusione delle politiche di “*tolleranza zero*” e di “*law and order*” che hanno contribuito a creare il fenomeno del *mass incarceration* (cfr. De Giorgi, 2010). A fronte di tassi di criminalità sostanzialmente stabili, sono invece aumentati considerevolmente i tassi di detenzione e in generale l’area del controllo penale. Le politiche repressive sono state utilizzate per pacificare una società attanagliata dalla *paura liquida* (Bauman, 2006) che caratterizza la moderna

società dell'insicurezza, rivolgendosi (con il fondamentale attivismo di imprenditori morali² della paura e dei *media*: Becker, 1976) a specifiche categorie, che, nell'immaginario collettivo, producono disordine sociale e diventano "nemici pubblici" (lo straniero migrante, l'*homeless*, l'etnia rom...) (Agamben, 2003).

Gli effetti del *mass incarceration* sono stati solo in parte rallentati dalla crisi economico-finanziaria iniziata nel 2008 e da una rinnovata attenzione delle corti costituzionali e internazionali³ che hanno riconosciuto «la prevalenza dell'universalità dei diritti umani sulle politiche dell'esclusione» (Anastasia, 2013, p. 14), esplicitando di fatto l'impossibilità di conciliare all'interno di uno stesso contesto sociale (e di uno stesso ordinamento giuri-

2 Il concetto di "imprenditore morale" viene introdotto nel dibattito sociologico dall'interazionista simbolico Howard Becker, nel suo celebre *Outsiders. Studies in the sociology of deviance* del 1976 (cap. VII, p. 148, 175). Secondo il pensiero beckeriano esistono due tipologie di imprenditori morali: i *rule creators* (creatori di norme) e i *rule enforcers* (difensori della norma). La figura dell'imprenditore morale è fondamentale nella visione beckeriana, poiché le norme non sarebbero mai neutre, ma il risultato di un conflitto sociale. Sarà anche la persuasività e la forza dell'imprenditore morale a bilanciare il conflitto, a "convincere" la società, e conseguentemente il legislatore, a propendere per una particolare soluzione normativa da preferire alle altre. I *rule creators* sono dei "*crusading reformer*", cioè dei riformatori battaglieri, che cercano di "pubblicizzare" (nel senso di rendere collettivi) i propri bisogni e le proprie convinzioni morali, il loro intento è far sentire come necessità improcrastinabile una certa riforma. Ovviamente, per essere convincenti, hanno bisogno di proporre concretamente soluzioni sostenibili e accettabili dal più ampio numero di persone possibile. Per questo motivo necessitano dell'appoggio di c.d. professionisti, cioè tecnici della materia, che sappiano trasformare le loro crociate morali in soluzioni tecnicamente valide (è Becker stesso ad usare l'ambiguo termine di *crusade* – crociata – a cui, secondo gli interpreti, dovrebbe essere data una connotazione neutra e non per forza negativa, come si potrebbe invece supporre sulla base di una prima traduzione superficiale). Se, nella prima fase di creazione della norma e cioè quella di proposta e discussione, i *rule creators* hanno un ruolo preminente, nella seconda fase, cioè quella di applicazione ed esecuzione, entrano in gioco i *rule enforcers*. Nella visione originale dell'autore, quella di *enforcer* è solitamente una professione remunerata (ad es. gli agenti di polizia), essi non sono necessariamente moralmente persuasi dal contenuto della norma, anzi, paradossalmente, possono pensarla diversamente, ma ciò poco importa, poiché agiscono su un piano differente, che è quello della difesa della norma.

3 Il riferimento, limitatamente al contesto italiano, è in particolare alla "sentenza Torreggiani", con cui la Corte europea dei diritti dell'uomo condannò l'Italia per trattamenti inumani e degradanti, in violazione dell'art. 3 C.e.d.u. (Sez. II, 8.1.2013, *Torreggiani e altri c. Italia*). I ricorrenti, ristretti nelle carceri di Busto Arsizio e Piacenza, lamentavano la mancanza di spazi adeguati e la cronica assenza di attività di risocializzazione. La decisione della Corte ha assunto le forme della "sentenza pilota", essendo il numero di ricorsi pendenti molto consistente ed essendoci precedenti specifici (su tutti, C. eur., Sez. II, 16.7.2009, *Sulejmanovic c. Italia*).

dico) tassi di carcerazione fuori controllo e il rispetto dei diritti umani.

Il sistema penitenziario italiano non può che risentire di tale clima sociale, divenendone anzi cartina di tornasole. Sul piano delle politiche penitenziarie pare infatti archiviata l'epoca dell'indulgenza e della clemenza, con cui per molti decenni si sono tenuti sotto controllo i numeri dell'affollamento e gli ingressi in carcere. L'ultimo indulto risale al 2006 (legge 31.7.2006 n. 241⁴), ma ha presto esaurito i suoi effetti (essendo la popolazione detenuta cresciuta in fretta, a pochi anni di distanza dal provvedimento). La riforma costituzionale del 1992 (legge cost. 6.3.1992 n. 1 di revisione dell'art. 79 Cost.), risentendo del clima politico di quegli anni, fortemente influenzato dall'inchiesta "Mani Pulite" e dalle stragi mafiose, aveva innalzato a due terzi dei componenti la maggioranza parlamentare necessaria ad approvare provvedimenti quali l'amnistia e l'indulto. Una maggioranza aggravata difficile da raggiungere⁵. Fatta dunque esclusione per il provvedimento del 2006, negli ultimi trent'anni (a partire dal 1990) in Italia non è più stato approvato alcun provvedimento clemenziale su larga scala.

Anche a seguito delle condanne pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (v. nota 3), tale strumento è sempre stato categoricamente escluso dai decisori politici, nonostante i tentativi e le richieste di autorità civili e religiose⁶. Si è adottato piuttosto un tiepido approccio riformista, con lodevoli iniziative, come la convocazione degli Stati Generali dell'Esecuzione penale, un processo consultivo allargato che ha coinvolto oltre 200 esperti organizzati in 18 tavoli di lavoro.

Tuttavia, in mancanza di riforme strutturali e della riforma radicale delle fonti dell'esecuzione penale (in particolare il codice penale e l'ordinamento penitenziario), i numeri della detenzione hanno ripreso a crescere.

4 Il c.d. "indultino" (legge 1.8.2003 n. 207) per numero di beneficiari ed effetti deflativi non può essere considerato un vero e proprio provvedimento di clemenza.

5 Sulle vicende legate agli effetti dell'indulto del 2006, cfr. estensivamente Manconi e Torrente, 2015.

6 Restano importanti, nella storia del parlamentarismo italiano contemporaneo, l'appello del 14 novembre 2002 del Papa Giovanni Paolo II (riportato integralmente in w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/2002/november/documents/hf_jp-ii_spe_20021114_italian-parliament.html [accesso eseguito in data 29.9.2017]), che, in visita al Parlamento in seduta pubblica comune, incentrò il suo messaggio sulla richiesta – neanche troppo velata – di un atto di clemenza, definendo «penoso» lo stato di sovraffollamento delle carceri italiane, e quello del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano (riportato integralmente in www.giurcost.org/cronache/messaggiocarceri.pdf [accesso eseguito in data 12.10.2017]), che, l'8 ottobre 2013, a pochi mesi dalla "sentenza Torreggiani", esortò le due Camere ad agire, anche con strumenti straordinari, per risolvere l'«umiliante situazione» e colmare l'«abisso tra la realtà carceraria e il principio di rieducazione del condannato».

3. Le donne in carcere: racconto di una marginalità.

La popolazione detenuta femminile ha da sempre seguito, con aritmetica precisione, l'andamento della popolazione detenuta generale.

I dati dal 1991 ad oggi, rilevati ad ogni 31 dicembre, mostrano che le donne detenute sono costantemente tra il 4% (minimo storico, nel 1997) e il 5,43% (massimo storico, nel 1992) del totale della popolazione detenuta. In numeri assoluti significa che non si superano mai le tremila persone e non si scende mai al di sotto delle millecinquecento.

Tabella 1.

Presenze popolazione detenuta totale e femminile. Serie Storica 1991-2017 (Fonte: Rielaborazione dati Ministero della Giustizia)

ANNO	PRESENTI	DONNE	% DONNE DEI PRESENTI
1991	35.469	1.892	5,33
1992	47.316	2.568	5,43
1993	50.348	2.525	5,02
1994	51.165	2.311	4,52
1995	46.908	1.999	4,26
1996	47.709	2.099	4,4
1997	48.495	1.938	4
1998	47.811	1.832	3,83
1999	51.814	2.136	4,23
2000	53.165	2.326	4,36
2001	55.275	2.369	4,38
2002	55.670	2.469	4,44
2003	54.237	2.493	4,6
2004	56.068	2.589	4,62
2005	59.523	2.804	4,71
2006	39.005	1.670	4,28
2007	48.693	2.175	4,47
2008	58.127	2.526	4,35
2009	64.791	2.751	4,12
2010	67.961	2.930	4,31
2011	66.897	2.808	4,2
2012	65.701	2.804	4,27

2013	62.536	2.694	4,31
2014	53.623	2.304	4,3
2015	52.164	2.107	4,04
2016	54.653	2.285	4,18
2017	56.919	2.403	4.22

È tuttavia interessante notare due elementi. Il primo, al quale si è già accennato in apertura del capitolo, è quello della marginalità della popolazione detenuta femminile. Statisticamente possiamo parlare di una vera e propria sotto-rappresentazione delle donne in carcere. Basti pensare infatti che, secondo i dati Istat, nel 2016 in Italia vivevano 31,3 milioni di donne, pari al 51,4% della popolazione totale. Se, dunque, la popolazione libera è equamente divisa tra uomini e donne, la popolazione detenuta è formata quasi esclusivamente da uomini.

Il secondo spunto di riflessione riguarda l'andamento delle presenze. Da questo punto di vista i tassi di carcerazione tra donne e uomini sono invece perfettamente corrispondenti e direttamente proporzionali. Eventi deflativi della popolazione detenuta generale portano a riduzioni percentuali di uomini e donne paragonabili. Due esempi del recente passato.

Tra il 2005 e il 2006, anno in cui fu approvato l'indulto, 19.384 uomini uscirono dal carcere, un calo percentuale del 34,1% rispetto all'anno precedente (in numeri assoluti si passò da 56.719 uomini detenuti nel 2005 ai "soli" 37.335 dell'anno successivo); fra le donne le beneficiarie dell'indulto furono un numero percentualmente maggiore, pari al 40,4% di detenute che, in un solo anno, uscì dal sistema penitenziario (dalle 2.805 del 2005 alle 1.670 del 2006). Significa che, ogni dieci donne, per sei si aprirono le porte di uscita dagli istituti (come abbiamo già notato, l'effetto di quel provvedimento clemenziale si esaurì in fretta: a soli due anni di distanza, nel 2008, le donne detenute tornarono sopra quota 2.500 e l'anno successivo, nel 2009, erano addirittura di più che nel periodo pre-indulto).

Il secondo significativo momento di contrazione della popolazione detenuta nella recente storia penitenziaria è a cavallo tra il 2013 e il 2014, cioè in corrispondenza della nota condanna pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dell'Italia nel "caso Torreggiani". Anche allora si è assistito ad un calo della popolazione detenuta, più contenuto e più lento rispetto all'indulto del 2006, poiché dovuto principalmente ad alcune modifiche legislative volte a ridurre l'uso della custodia cautelare in carcere (diminuendo dunque gli ingressi) e ad estendere i termini per la liberazione anticipata (aumentando le uscite dagli istituti). Chi più ha beneficiato di questa riduzione dei

numeri della detenzione? In questo caso le analogie tra popolazione maschile e femminile sono ancora più evidenti, poiché il calo percentuale è stato per entrambi del 14%, gli uomini sono passati dai 59.842 del 2013 ai 51.319 del 2014, le donne dalle 2.694 del 2013 alle 2.304 del 2014.

È ora interessante capire se la sotto-rappresentazione numerica delle donne detenute è caratteristica principalmente italiana o se riguarda anche altri contesti. La comparazione è esercizio doveroso, ma che occorre svolgere con cautela, poiché le politiche penali e penitenziarie risentono, più di altri settori del diritto, di specificità nazionali, che possono rendere differenti realtà anche vicine, per geografia e tradizioni giuridiche.

Soffermandoci sulla detenzione femminile, notiamo come in tutto il contesto europeo le donne rappresentino una piccola minoranza della popolazione detenuta, mai superiore al 10% della popolazione ristretta.

Tabella 2 – Comparazione europea popolazione detenuta femminile (Fonte: rielaborazione dati World Prison Brief e European Prison Observatory)

	DONNE DETENUTE	% POPOLAZIONE DETENUTA FEMMINILE	% STRANIERI SUL TOTALE DELLE DONNE DETENUTE
SPAGNA	4535	7,26	34,58
LETTONIA	355	6,69	0,6
PORTOGALLO	871	5,6	23
REGNO UNITO	3961	4,87	14
GRECIA	527	4,46	46,3
ITALIA	2403	4,22	40,2
GERMANIA	3727	3,8	N.D.
FRANCIA	2447	3,4	22,3
POLONIA	2849	3,2	N.D.

La Spagna è il Paese dove le donne in carcere sono maggiormente rappresentate, la Polonia, pur collocandosi nel contesto dell'Est europeo, ove lo strumento della detenzione è largamente usato, chiude invece questa speciale classifica. Spostandoci Oltreoceano, le percentuali sono maggiori che in Europa, ma ancora sotto la soglia del 10%: negli Stati Uniti infatti sono ristrette circa 215.700 donne, pari al 9,7% della popolazione detenuta totale.

4. Le donne straniere ristrette.

Accertato che il genere femminile ricopre un ruolo marginale nei numeri della detenzione, è necessario cercare di cogliere in maniera più puntuale le caratteristiche di tale popolazione ristretta. A cominciare dalla provenienza.

Quante detenute provengono dal paese in cui sono recluse e quante dall'estero? La questione degli stranieri in carcere è diventata via via più rilevante, a cominciare dai primi grandi flussi di immigrazione provenienti dai Balcani e dall'Europa dell'Est negli anni Novanta, fino ai massicci flussi dall'Africa che hanno iniziato ad arrivare in Italia (e in Europa) negli anni Duemila. Prima, il fenomeno della popolazione straniera ristretta era praticamente sconosciuto, talmente marginale da non essere sostanzialmente considerato neanche nell'Ordinamento penitenziario del 1975, che, infatti, solo sommariamente affrontava questioni salienti quali il diritto di professare culti diversi dal cattolico all'interno delle sezioni detentive, l'osservanza di diete per motivi religiosi, la mediazione linguistica e culturale, le comunicazioni e i contatti con famigliari che vivono all'estero ... tutte problematiche che oggi invece occupano energie e risorse della quotidianità detentiva e su cui il legislatore è in parte intervenuto con la riforma che ha recentemente dato attuazione ad alcune delle direttive della delega contenuta nella legge 23.6.2017 n. 103⁷.

Attualmente tutti i commentatori concordano sul fatto che gli stranieri in carcere in Italia siano sovra-rappresentati, soprattutto a causa di processi di criminalizzazione e di controllo (*ethnic profiling*) e di politiche repressive nei confronti del fenomeno migratorio che hanno caratterizzato, a fasi alterne, le legislazioni europee nell'ultimo trentennio. Secondo i dati Istat in Italia risiedono circa 5 milioni di stranieri regolari (pari all'8,3% della popolazione). Le statistiche penitenziarie, invece, mostrano percentuali molto diverse e indicano la popolazione straniera ristretta pari al 34% del totale dei detenuti (19.373 persone detenute straniere su 56.766 persone ristrette al 31 luglio 2017). Occorre premettere che si stanno paragonando gruppi disomogenei, essendo i dati Istat citati relativi ai soli stranieri c.d. "regolari", mentre i dati della popolazione detenuta ricomprendono sia i "regolari" che gli "irregolari". Al di là di tali doverose puntualizzazioni metodologiche, lo sbilanciamento è comunque evidente. I motivi sono numerosi e non è questa la sede per analizzarli nel dettaglio, a pesare sono soprattutto gli ostacoli di ordine economico, giuridico e sociale all'accesso a misure extramurarie (soprattutto in fase cautelare).

7 Per un'analisi completa del rapporto tra stranieri e carcere cfr., *ex multis*, Sbraccia, 2007. Per un più puntuale commento (anche statistico) dei numeri della detenzione degli stranieri, cfr. Verdolini, 2017.

Se limitiamo l'analisi alla sola popolazione femminile notiamo che la sovra-rappresentazione è ancora più marcata. Le donne straniere in Italia tra la popolazione libera sono infatti il 52,7% dei già citati 5 milioni. In carcere, il 40% delle donne detenute in Italia sono straniere (sei punti percentuali più degli uomini). Si tratta della percentuale, insieme alla Grecia, più alta d'Europa.

Approfondendo ulteriormente l'analisi e badando ai Paesi di provenienza, la differenza tra uomini e donne diviene ancora più marcata. Tra gli uomini, infatti, la nazionalità più rappresentata in carcere è il Marocco (3.602 marocchini sono detenuti nelle carceri italiane, numero che corrisponde al 18% del totale degli stranieri). Se poi a questi aggiungiamo gli altri Paesi della c.d. Africa bianca, e dunque Tunisia, Algeria ed Egitto, si raggiunge il 33% degli stranieri detenuti, di gran lunga l'area geografica più rappresentata. I rumeni maschi detenuti sono circa 2.700, pari al 14% degli stranieri, praticamente lo stesso numero degli albanesi (2.528), ma in totale comunque meno dei nordafricani.

Tra le donne i numeri sono ribaltati, le tre nazionalità più rappresentate sono: Romania, Nigeria, Bosnia ed Erzegovina. Le donne detenute di Marocco, Tunisia, Algeria ed Egitto rappresentano appena il 7% del totale delle donne straniere (una percentuale tre volte più bassa degli uomini). Il 24,3% (220 in totale) sono donne rumene, il 17% (154) nigeriane e il 6% (54) sono bosniache, in questi ultimi due casi la differenza con la popolazione maschile è molto evidente, essendo gli uomini nigeriani appena il 4,8% (1.008) del totale degli stranieri detenuti, più di tre volte in meno delle donne, mentre i bosniaci maschi sono 203, appena l'1% degli stranieri ristretti.

Pur in mancanza di ricerche specifiche, la percezione è che ad influenzare queste statistiche sia in particolare la popolazione Rom, di cui molte donne detenute fanno parte. La marcata presenza di donne nigeriane detenute è invece fortemente legata al fenomeno della tratta degli esseri umani e delle organizzazioni che gestiscono la prostituzione (v. *infra*, *Le donne del Centro di permanenza per i rimpatri di Ponte Galeria*, § 4.1.), come si avrà modo di vedere analizzando la tipologia di reati commessi dalle donne detenute.

Tabella 3.

*Popolazione detenuta straniera per sesso e nazionalità al 31 luglio 2017
(Fonte: rielaborazione dati Ministero della Giustizia)**

Paese	Totale	di cui donne
ALBANIA	2.528	26
ALGERIA	445	1
ARGENTINA	25	4
AUSTRIA	6	1
BANGLADESH	59	1
BELGIO	18	2
BOLIVIA	12	3
BOSNIA E ERZEGOVINA	203	54
BRASILE	123	24
BULGARIA	149	19
CAMERUN	12	1
CECA, REPUBBLICA	18	4
CILE	102	5
CINA	269	23
COLOMBIA	99	10
COMORE	1	1
CONGO	12	1
COSTA D'AVORIO	101	2
CROAZIA	96	26
CUBA	55	7
DANIMARCA	2	1
DOMINICANA, REPUBBLICA	132	12
ECUADOR	165	14
EGITTO	674	2
EL SALVADOR	46	1
ETIOPIA	25	1
EX YUGOSLAVIA	79	17
FILIPPINE	82	10
FRANCIA	87	6
GEORGIA	145	1
GERMANIA	45	4

QUALE GENERE DI DETENZIONE? LE DONNE IN CARCERE IN ITALIA E IN EUROPA

GHANA	154	6
GUATEMALA	6	1
GUINEA BISSAU	13	1
HONDURAS	2	1
INDIA	161	5
IRAN	12	1
IRAQ	59	1
LETTONIA	10	1
LIBIA	110	2
LITUANIA	53	3
MACEDONIA	91	8
MALESIA	7	4
MAROCCO	3.602	49
MESSICO	14	5
MOLDOVA	192	4
MONTENEGRO	32	5
NIGERIA	1.008	154
PAKISTAN	240	1
PARAGUAY	8	3
PERU	222	23
POLONIA	129	11
ROMANIA	2.707	220
RUSSIA	52	9
SENEGAL	461	2
SERBIA	232	26
SLOVACCHIA	25	1
SLOVENIA	22	1
SOMALIA	84	2
SPAGNA	62	12
SRI LANKA	49	1
STATI UNITI	13	1
SVIZZERA	20	5
TAJKISTAN	1	1
TANZANIA	41	3
PALESTINA	41	1

TUNISIA	2.039	11
TURCHIA	51	1
TURKMENISTAN	2	0
UCRAINA	255	19
UNGHERIA	26	3
URUGUAY	17	3
VENEZUELA	23	7
Nazionalità non precisata	13	2
Totale detenuti stranieri	19.373	905

*Nella tabella sono inserite le sole nazionalità rappresentate tra la popolazione detenuta femminile. Alcuni Paesi sono rappresentati solo tra gli uomini e, in questo caso, non sono stati inseriti.

5. Il profilo giuridico delle donne detenute.

Un altro dato significativo che aiuta a meglio delineare le caratteristiche della popolazione detenuta riguarda la posizione giuridica delle donne ristrette. Uno dei cronici problemi dell'Italia penitenziaria è infatti il (troppo) largo uso della custodia cautelare in carcere, che, stando alla lettera della norma, dovrebbe essere l'*extrema ratio*, in nome del principio di non colpevolezza costituzionalmente garantito, oltre che dell'inviolabilità della libertà personale.

Nonostante una graduale contrazione nel corso dell'ultimo ventennio, in Italia continua ad essere ristretto in attesa di una sentenza definitiva il 34% della popolazione detenuta. Nel contesto europeo, rimane una delle percentuali più alte.

Tabella 4.

Persone in custodia cautelare in carcere.

Serie storica 2000-2017 (Fonte: rielaborazione dati Ministero della Giustizia)

ANNO	PERSONE IN CUSTODIA CAUTELARE	% CUSTODIA CAUTELARE
2000	23.456	43.4
2005	21.662	36.4
2010	29.986	43.6
2015	17.785	34.1
2017	19.308	34

Tabella 5.

Persone in custodia cautelare in Europa (Fonte: European Prison Observatory)

	% CUSTODIA CAUTELARE
SPAGNA	16,4
LETONIA	34
PORTOGALLO	19,5
REGNO UNITO	7
GRECIA	37
ITALIA	34
GERMANIA	21,6
FRANCIA	24,4
POLONIA	11

Se restringiamo l'analisi alla sola popolazione detenuta femminile notiamo che i numeri seguono l'andamento della popolazione detenuta generale. Le donne in custodia cautelare in carcere sono in costante calo e sono praticamente dimezzate rispetto al 2008.

Tabella 6.

Donne detenute per posizione giuridica. Serie storica 2008-2016 (Fonte: Osservatorio sulle condizioni detentive Associazione Antigone)

ANNO	% DONNE CON CONDANNA DEFINITIVA	% DONNE IN CUSTODIA CAUTELARE
2008	41.5	58.5
2009	46.8	53.2
2010	52.7	47.3
2011	51.7	48.3
2012	53.9	46.1
2013	58.7	41.3
2014	62.8	37.2
2015	68.2	31.8
2016	65	35

Altro dato significativo, tra le detenute che sono destinatarie di una condanna definitiva, riguarda la durata della sanzione inflitta. Percentualmente la maggior parte delle donne ristrette deve scontare una pena detentiva inferiore ai 5 anni, meno di 50 hanno una condanna che eccede i 20 anni di re-

clusione. Questi dati andrebbero approfonditi attraverso ricerche specifiche sul *sentencing*, per capire se e come la questione di genere influisca sui meccanismi decisionali del giudice e se dunque si possa rilevare una tendenziale maggior “comprensione” e “indulgenza” nei confronti delle donne, a parità di reato, rispetto agli uomini.

Tabella 7.

Donne detenute per durata della pena inflitta. Serie storica 2008-2016 (Fonte: Osservatorio sulle condizioni detentive Associazione Antigone)

	Fino a 1 anno	Da 1 a 2 anni	Da 2 a 3 anni	Da 3 a 4 anni	Da 4 a 5 anni	Da 5 a 6 anni	Da 6 a 7 anni	Da 7 a 8 anni	Da 8 a 9 anni	Da 9 a 10 anni	Da 10 a 20 anni	Oltre 20 anni
2008	137	134	171	157	100	76	47	36	27	27	109	28
2009	151	160	215	198	149	92	50	47	31	32	134	30
2010	177	184	223	249	185	114	75	77	40	39	157	27
2011	137	164	194	200	160	136	94	82	42	48	167	30
2012	120	170	201	227	178	119	109	84	56	38	181	30
2013	122	171	202	206	162	129	133	90	70	44	218	35
2014	113	126	181	188	160	106	106	89	66	53	223	37
2015	98	163	169	205	155	100	92	83	65	41	223	44
2016	122	137	175	228	155	109	109	72	65	50	231	46

Alla questione della durata della pena inflitta è strettamente collegato il tema della gravità del reato commesso. Tra le donne prevalgono, sia tra le italiane che tra le straniere, i reati contro il patrimonio, che nel tempo sono divenuti predominanti rispetto a quelli previsti dal Testo Unico sugli stu-

pefacenti. Da notare, nel confronto tra sessi, come i reati contro la persona siano commessi maggiormente da uomini. Il numero di donne condannate per il delitto di cui all'art. 416-*bis* c.p. (associazione a delinquere di stampo mafioso) è invece proporzionalmente paragonabile a quello degli uomini.

Tabella 8.

*Donne detenute per tipologia. Serie storica 2008-2016 (Fonte: rielaborazione dati Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria)**

Tipologia di reato	Donne	Uomini	Totale
Totale detenuti (Italiani e Stranieri)			
Associazione di stampo mafioso (416bis)	147	6.901	7.048
TU stupefacenti	758	18.994	19.752
Legge armi	115	9.957	10.072
Ordine pubblico	105	3.029	3.134
Contro il patrimonio	1.228	30.655	31.883
Prostituzione	85	635	720
Contro la pubblica amministrazione	183	7.671	7.854
Incolunità pubblica	18	1.461	1.479
Fede pubblica	224	4.426	4.650
Moralità pubblica	2	109	111
Contro la famiglia	74	2.283	2.357
Contro la persona	758	21.851	22.609
Contro la personalità dello stato	12	133	145
Contro l'amministrazione della giustizia	289	6.263	6.552
Economia pubblica	18	799	817
Contravvenzioni	75	3.867	3.942
TU immigrazione	68	1.692	1.760
Contro il sent.to e la pietà dei defunti	39	1.043	1.082
Altri reati	74	2.646	2.720
Solo detenuti Stranieri			
Associazione di stampo mafioso (416bis)	6	89	95
TU stupefacenti	284	7.102	7.386
Legge armi	11	868	879
Ordine pubblico	60	887	947
Contro il patrimonio	433	8.496	8.929
Prostituzione	72	482	554

Contro la pubblica amministrazione	56	2.926	2.982
Incolunità pubblica	3	143	146
Fede pubblica	68	1.572	1.640
Moralità pubblica	1	42	43
Contro la famiglia	21	590	611
Contro la persona	295	6.711	7.006
Contro la personalità dello stato	2	57	59
Contro l'amministrazione della giustizia	68	1.025	1.093
Economia pubblica	1	16	17
Contravvenzioni	22	651	673
TU immigrazione	58	1.554	1.612
Contro il sent.to e la pietà dei defunti	8	97	105
Altri reati	13	183	196

* Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse, viene conteggiato all'interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze.

Un dato che sorprendentemente distingue l'universo penitenziario maschile da quello femminile riguarda il numero di ingressi in carcere. Nel primo semestre del 2017 hanno varcato la porta del carcere 25.144 persone (alcune certamente più volte, nello stesso arco temporale), 1.862 erano donne. Percentualmente significa il 7,4% del totale, una cifra quasi doppia rispetto al numero di donne presenti negli istituti (che, lo ricordiamo, sono poco più del 4%).

Tra le donne che fanno ingresso in carcere, il 43,7% sono straniere (le straniere presenti sono un numero di poco inferiore, il 40,2%). Cosa significa? La risposta più immediata è la maggior facilità di accesso delle donne a forme di restrizione della libertà alternative al carcere, fin dalla fase cautelare, immediatamente successiva all'arresto.

6. Donne, maternità, condizioni detentive.

Quando si affronta la questione della detenzione femminile non si può eludere il tema della maternità e della presenza in carcere di figli minori, che "subiscono", loro malgrado, la condizione di privazione della libertà della madre-detenuta. Si tratta di un delicato bilanciamento di interessi, quello dello Stato ad eseguire una condanna "giusta" (o a fronteggiare una o più

esigenze cautelari), quello della detenuta-madre a continuare a svolgere la funzione genitoriale e quello del figlio minore a godere delle cure materne in un ambiente idoneo (v. *infra*, *Essere madre dietro le sbarre; La marginalizzazione del carcere; Le case famiglia protette*).

Si tratta di un tema saliente, affrontato da tutti i principali testi normativi in materia e su cui il dibattito politico e dottrinale pone grande enfasi, incalzato anche dai tragici eventi di cronaca, come la drammatica vicenda avvenuta nel settembre del 2018 nell'istituto penitenziario femminile di Rebibbia, dove una madre, in custodia cautelare per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha ucciso, gettandoli dalle scale, i due figli che “condividevano” con lei la detenzione.

La questione è strettamente connessa ai luoghi della detenzione femminile. Insomma dove e in quali condizioni è opportuno che le donne siano ristrette? Tali luoghi devono – e, se sì, come – cambiare qualora vi sia la presenza di un figlio minore?

Queste domande hanno ricevuto una parziale risposta con la legge 21.4.2011 n. 62, che ha recepito dalla sperimentazione milanese gli Istituti a custodia attenuata per detenute madri (ICAM; v. *infra*, *La marginalizzazione del carcere*, §§ 10 e 13), così riconoscendo la necessità di strutture specificamente pensate per la detenzione femminile (delle madri in primo luogo) e dunque con caratteristiche diverse (per struttura, relazioni, organizzazione) dalle carceri maschili⁸. Anche al di là del tema della maternità, la recente delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario, in una delle direttive infine raccolte dal legislatore delegato, mirava alla «previsione di norme che considerino gli specifici bisogni e diritti delle donne detenute» (lett. t) dell'art. 1 co. 85 legge 103/2017).

Tuttavia la risposta agli interrogativi evocati non è scontata come appare. Quelle domande ripropongono il dibattito che, nel contesto statunitense, viene descritto nel saggio di Esther Heffernan (2003). Si confrontano due visioni: l'una che, in nome della rigida eguaglianza formale tra uomini e donne autori di reato, evita ogni “trattamento differenziato per genere” anche nella fase dell'esecuzione e dunque è favorevole alla costruzione di sezioni femminili all'interno di carceri maschili e del tutto simili a quelle destinate agli uomini; la visione opposta invece, basandosi sul concetto di “maggiore vulnerabilità” della donna, vede con favore una forte differenziazione dell'esecuzione penale maschile da quella femminile. E dunque è favorevole alla costituzione di spazi adeguati e “speciali”, che assomiglino il meno possibile a istituti penitenziari. Alla stessa conclusione giunge chi ritiene che la “differenza” tra donne e uomini non sia giustificata dalla vulnerabilità, bensì

8 V. anche la circ. 17.9.2008 – *Regolamento interno per gli istituti e le sezioni femminili*, successivamente integrata dalla circ. 12.1.2011.

da un *indice di pericolosità sociale delle donne*⁹ sostanzialmente irrilevante rispetto a quello degli uomini (De Pascalis, 2013, p. 8).

Tamar Pitch (in Ronconi e Zuffa, 2014, p. 20 ss.) sintetizza tale dibattito definendo il primo come *Justice Model* e il secondo come *Care Model*¹⁰. Nel contesto anglosassone, sulla scorta di questa contrapposizione tra modelli differenti, sono state avanzate alcune proposte *abolizioniste*, che arrivano ad immaginare una giustizia penale senza carcere proprio per le donne¹¹.

Si tratta tuttavia di un dibattito che corre il pericolo di essere fortemente condizionato dal “qui ed ora”, cioè dalla materialità delle condizioni, sfuggendo ad una visione ampia e rischiando la mistificazione di concetti da maneggiare con cura, anche sotto il profilo giuridico, quali la “dignità umana” e la “vulnerabilità”.

In Italia i due modelli più sopra descritti convivono. Esistono infatti soltanto 4 istituti penitenziari esclusivamente femminili (Trani, Pozzuoli, Roma Rebibbia femminile, Venezia-Giudecca, mentre il penitenziario di Empoli, nel 2016, è stato trasformato in Residenza per l’esecuzione delle misure

9 Il giudizio di *pericolosità sociale di genere*, introdotto da Massimo De Pascalis (2013, p. 7 ss.), si ricava dal paragone tra donne detenute autrici di reato e donne libere (in Italia solo lo 0,004% delle donne è destinatario di una sanzione restrittiva della libertà, entrano dunque in carcere 4 donne su mille, mentre per gli uomini la percentuale sale a 0,10%, cioè 10 uomini su 1000) e dalla valutazione dei c.d. “eventi critici” all’interno degli istituti penitenziari (risse, aggressioni al personale di polizia, evasioni ...), che nei reparti femminili sono praticamente nulli. Occorre sottolineare che tale “calcolo” presenta numerose criticità sul piano metodologico, ma rispecchia certamente una percezione diffusa anche tra gli operatori della giustizia penale e penitenziaria che porta a ritenere la gestione delle donne in carcere meno problematica rispetto a quella degli uomini. Non a caso l’autore scriveva, oltretutto da esperto di tematiche carcerarie, in qualità di alto dirigente dell’Amministrazione penitenziaria e dunque da “osservatore privilegiato”.

10 Si tratta di ridefinizioni di concetti molto discussi nel dibattito sociogiuridico, che storicamente contrappone l’etica dei diritti all’etica della responsabilità (Gilligan, 1987).

11 Si tratta, in particolare, della proposta contenuta nel *report* commissionato alla baronessa Corston dal governo britannico nel 2007, il c.d. “*Corston Report*” (consultabile all’indirizzo www.justice.gov.uk/publications/docs/corston-report-march-2007.pdf [accesso eseguito in data 12.10.2017]). In quella proposta, si ipotizzava di ricorrere alla privazione della libertà in carcere per le donne solo come *extrema ratio* e comunque mai in misura superiore ai 10 anni (anche per i reati più efferati e di maggior allarme sociale) e di utilizzare invece altre tipologie di sanzioni non custodiali quali pene principali. Soluzioni simili si ritrovano, ad esempio, nel documento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità *Women’s Health in Prison – Correcting Gender Inequality* (consultabile all’indirizzo www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/publications/2009/womens-health-in-prison.-correcting-gender-inequity-in-prison-health [accesso eseguito in data 12.10.2017]).

di sicurezza). In questi istituti è ristretto un quarto delle donne costrette in carcere, le altre sono ospitate nella cinquantina di sezioni femminili presenti nelle carceri maschili e diffuse su tutto il territorio nazionale (fatta eccezione per la Valle d'Aosta e il Molise). Tra le sezioni vi è scarsa omogeneità, convivono infatti luoghi sovraffollati (a Rebibbia vi sono 337 persone per 266 posti) e sezioni dove si pratica un "sostanziale isolamento" (Fabini, 2017) essendo il numero di ospiti inferiore a 5.

Se, da una parte, la diffusione di un numero cospicuo di sezioni femminili permette di assolvere al principio di territorialità della pena, agevolando la vicinanza al contesto sociale di origine e aiutando a mantenere i contatti familiari, dall'altra, sezioni molto piccole (e dunque, tendenzialmente, poco problematiche) non ricevono l'adeguata attenzione da parte degli operatori e della società civile esterna che dovrebbe essere stimolata ad interagire con il mondo "dentro le mura". La recente riforma penitenziaria si muove con grande prudenza e interviene solo genericamente. Il nuovo art. 14 o.p. mantiene infatti la divisione tra donne e uomini all'interno degli istituti penitenziari, ribadendo che va preferita la scelta di istituti esclusivamente femminili o, in alternativa, di «apposite sezioni»¹². La novità principale è l'aggiunta della locuzione «le donne sono ospitate [...] in apposite sezioni in numero tale da non compromettere le attività trattamentali». Il legislatore dunque pare prendere atto della situazione di fatto sopra descritta, stigmatizzando la scelta di sezioni-ghetto. Si tratta della tipica norma dal limitato carattere prescrittivo: dovranno essere le pratiche quotidiane a renderla effettiva.

Occorre rilevare che, nello stesso articolo, si affronta, per la prima volta nella legislazione penitenziaria, il tema dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale: l'assegnazione delle persone detenute deve tenere conto anche di questi elementi e avvenire «per categorie omogenee, in sezioni distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale previo consenso degli interessati i quali, in caso contrario, saranno assegnati a sezioni ordinarie».

Il *care model*, dunque, dovrebbe riguardare non solo le donne, ma anche la comunità LGBTQ, rappresentata nell'atlante penitenziario italiano. Una questione sottovalutata e che fino ad oggi ha costretto l'Amministrazione penitenziaria ad elaborare soluzioni disorganiche, estemporanee, affidandosi a fonti secondarie spesso contraddittorie. Ora, la fonte normativa potrebbe portare chiarezza: se vi è un pericolo di aggressioni o sopraffazioni, occorre un supplemento di tutela. La formulazione proposta dunque pone ancora una volta l'accento sulla questione della vulnerabilità e della tutela dell'incolumità, più che sul riconoscimento di diritti e bisogni peculiari.

¹² L'art. 31 o.p. rinnovato stabilisce che «negli istituti penitenziari che ospitano sezioni femminili la rappresentanza comprende anche una detenuta o internata».

*Tabella 9.**Distribuzione delle donne in Italia. Dati al 31 dicembre 2016.**(Fonte: rielaborazione dati da Osservatorio Associazione Antigone)*

ABRUZZO	L'Aquila	8
	Chieti	27
	Teramo	33
BASILICATA	Potenza "Antonio Santoro"	12
CALABRIA	Castrovillari "Rosa Sisca"	18
	Reggio Calabria "Giuseppe Panzera"	24
CAMPANIA	Avellino "Antimo Graziano" Bellizzi	26
	Benevento	39
	Santa Maria Capua Vetere "F. Uccella"	65
	Salerno "Antonio Caputo"	48
EMILIA ROMAGNA	Bologna "Rocco D'Amato"	69
	Forlì	19
	Modena	37
	Piacenza "San Lazzaro"	14
	Reggio Emilia	5
FRIULI VENEZIA GIULIA	Trieste	20
LAZIO	Paliano	3
	Latina	35
	Civitavecchia "N.C."	27
LIGURIA	Genova "Pontedecimo"	61
LOMBARDIA	Bergamo	39
	Brescia "Verziano"	49
	Como	51
	Bollate "II C.R."	103
	Milano "Francesco Di Cataldo" San Vittore	74
	Mantova	10
	Vigevano	87
MARCHE	Pesaro	15

PIEMONTE	Torino “G. Lorusso L. Cutugno” Le Vallette	102
	Vercelli	29
PUGLIA	Foggia	24
	Lecce “N.C.”	87
	Taranto	21
SARDEGNA	Cagliari “Ettore Scaldas”	18
	Nuoro	12
SICILIA	Agrigento	41
	Catania “Piazza Lanza”	26
	Barcellona Pozzo di Gotto	8
	Messina	9
	Palermo “Pagliarelli”	47
TOSCANA	Firenze “Sollicciano”	85
	Pisa	30
TRENTINO ALTO ADIGE	Trento “Spini di Gardolo”	20
UMBRIA	Perugia “Nuovo complesso penitenziario Capanne”	46
VENETO	Verona “Montorio”	54

Gli ICAM attualmente istituiti sono 5 (Torino-Le Vallette, Milano-San Vittore, Venezia-Giudecca, Cagliari e Lauro), ma non sono sufficienti ad ospitare tutte le madri con figli minori secondo un’adeguata distribuzione territoriale. Negli ultimi anni il numero di bambini ristretti insieme alle madri è paradossalmente in crescita, arrivando a sfiorare i 70 (al 31 dicembre 2015, erano “soltanto” 26, il picco fu toccato nel 2001, quando erano “detenuti” 83 bambini).

Infine, uno dei paradossi legislativi riguarda la maggior tutela delle detenute madri adulte con figli rispetto alle detenute madri minorenni. Agli ICAM infatti non possono accedere donne provenienti dagli Istituti penali minorili, né negli IPM esistono strutture paragonabili agli ICAM.

Tabella 10.

Madri con figli al seguito presenti negli istituti penitenziari italiani.

*Dati al 31 agosto 2018 (Fonte: Ministero della Giustizia)**

Istituto	Italiane presenti	Figli al seguito	Straniere presenti	Figli al seguito	Totale presenti	Totale figli al seguito
REGGIO CALABRIA "G. PANZERA" - CC	0	0	1	2	1	2
LAURO - ICAM	7	8	3	4	10	12
BOLOGNA "ROCCO D'AMATO" - CC	0	0	2	2	2	2
ROMA REBIBBIA FEMMINILE - CCF	8	10	5	6	13	16
BOLLATE "II C.R." - CR	0	0	3	3	3	3
BRESCIA "VERZIANO" - CR	1	1	0	0	1	1
MILANO "FRANCESCO DI CATALDO" SAN VITTORE - CCF	1	1	3	3	4	4
TORINO "G. LORUSSO - L. CUTUGNO" LE VALLETTE - CC	5	7	2	3	7	10
FOGGIA - CC	1	1	0	0	1	1
LECCE "N.C." - CC	0	0	1	1	1	1
SASSARI "GIOVANNI BACCHIDDU" - CC	1	1	0	0	1	1
MESSINA - CC	0	0	1	1	1	1
FIRENZE "SOLLICCIANO" - CC	0	0	1	1	1	1

PERUGIA "NUOVO COMPLESSO PENITENZIARIO CAPANNE" - CC	1	1	0	0	1	1
VENEZIA "GIUDECCA" - CRF	2	3	3	3	5	6
Totale	27	33	25	29	52	62

* Gli ICAM attualmente sono Torino "Lorusso e Cutugno", Milano "San Vittore", Venezia "Giudecca", Cagliari e Lauro. In caso non siano presenti detenute madri con figli al seguito, l'istituto non compare nella tabella.

Anche sul piano internazionale, la questione della collocazione e, più in generale, del trattamento delle donne all'interno del circuito penitenziario è dibattuta e affrontata attraverso diversi modelli.

Nel gennaio 2018, il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura ha elaborato un quadro degli standard e delle regole che tutti i Paesi aderenti al Consiglio d'Europa dovrebbero seguire. Si tratta del frutto delle buone e delle cattive pratiche osservate dal Comitato durante le sue ispezioni periodiche.

Il CPT chiarisce che bisogna preferire il modello della rigida separazione tra donne e uomini, per evitare sopraffazioni sessuali e violenze, pur incoraggiando esperimenti di convivenza, ma solo se svolti con attenzione e all'interno di specifici programmi. Le attività formative ed educative invece dovrebbero essere condivise, nell'ottica di far assomigliare il più possibile il mondo "dentro" a quello esterno¹³.

Molta attenzione viene inoltre posta alle condizioni sanitarie, in particolare all'accesso a visite e controlli ginecologici, che andrebbero garantiti alla totalità della popolazione ristretta femminile, così come alle tecniche di perquisizione personale (in particolare le ispezioni corporali) che possono potenzialmente essere strumento di vessazione e violenza e che andrebbero evitate, se non in casi eccezionali, e comunque effettuate esclusivamente da personale sanitario.

Sull'annosa questione della maternità e su quanto sia opportuno che i figli, soprattutto nei primi anni di vita, vivano nel contesto penitenziario, il CPT non adotta un chiaro ed unico modello, ma si limita a ribadire che il "superiore interesse del minore" (v. *infra*, *Essere madre*, § 1) deve prevalere, anche sulle esigenze di sicurezza.

13 Nell'art. 19 o.p. recentemente riformato si prescrive che, «tramite la programmazione di iniziative specifiche, [sia] assicurata parità di accesso delle donne detenute e internate alla formazione culturale e professionale».

7. Il «governo dell'eccedenza».

Se dunque poche donne sono ristrette nelle carceri italiane ed europee e se tra queste solo una minoranza ha commesso reati gravi e di rilevante allarme sociale, occorre domandarsi perché la detenzione continua ad essere un'opzione praticata e, in particolare, a chi si rivolge.

Per rispondere al quesito sarebbe necessario indagare il profilo socio-economico delle donne ristrette, compiendo uno studio approfondito, anche qualitativo, delle loro “carriere devianti” (Becker, 1987). Da tempo infatti la letteratura criminologica di stampo interazionista simbolico (per un approfondimento, cfr. Hester e Eglin, 1992) ha sottolineato come la definizione di ciò che è criminale non sia neutra, bensì frutto di una costruzione sociale (Berger e Luckmann, 1969) che porta a stigmatizzare alcuni comportamenti invece che altri, o meglio a “etichettare” alcuni gruppi sociali come devianti e altri come cittadini perbene¹⁴ (Becker, 1987). Le società, intese come luoghi plurali e di conflitto, attuerebbero forme di controllo verso gli individui che si allontanano da quegli standard comportamentali¹⁵.

Ma il controllo sociale, nella società post-industriale (*rectius*, post-fordista), non è più finalizzato alla produzione di corpi docili, disciplinati e utili alla “fabbrica” (Melossi e Pavarini, 1982), ma mira all'incapacitazione di intere classi di soggetti considerati *a priori* come portatori di rischio sociale. Questo meccanismo si chiama “governo dell'eccedenza” (De Giorgi, 2010) e viene esercitato grazie alla predisposizione di zone d'attesa in cui confinare questa umanità in eccesso, luoghi di annientamento, nei quali le persone devono essere neutralizzate. Il carcere incapacitante e le metropoli ghettizzate sono dunque i nuovi apparati del controllo sociale contemporaneo, che sanciscono la fine dell'era della disciplina foucaultianamente intesa (Foucault, 1968), facendo assumere al governo bio-politico della moltitudine un volto radicalmente nuovo, post-disciplinare.

Nel carcere contemporaneo sarebbe dunque ristretta quella umanità in eccesso, che non trova una collocazione sociale e si autopercepisce devian-

14 La *Labelling Theory* (Teoria dell'Etichettamento) viene compiutamente esposta nel già citato saggio “*Outsiders*” di Becker (1987).

15 Lemert (1981) suddivide le forme di *controllo* tra *informali* (la scuola, la famiglia) e *formali* (l'attività di polizia e giudiziaria, il carcere). Sempre Lemert distingue tra *devianza primaria* (un soggetto sporadicamente mette in atto un comportamento deviante, salvo poi adeguarsi e “normalizzarsi”, dopo che la società risponde attraverso l'attuazione di forme di controllo informale) e *devianza secondaria* (il comportamento deviante è ripetuto, e viene stigmatizzato attraverso strumenti di *controllo formale*, che rendono evidente lo stigma, tanto da spingere il soggetto a percepirsi come “deviante” e affiliato ad un gruppo stigmatizzato).

te. Purtroppo, a parte i dati riguardanti la provenienza geografica già commentati, mancano monitoraggi puntuali e dunque non è possibile avere una fotografia di tale marginalità. Ma si può affermare che il tempo della pena fa nulla, o quasi nulla, per modificare questa traiettoria e si accontenta della neutralizzazione.

I dati riguardanti il lavoro in carcere sono un chiaro esempio. In attesa di conoscere quali risultati potrà dare la recente riforma in materia, dobbiamo constatare che al momento il quadro è sconsolante sia in termini di quantità delle persone ristrette coinvolte che di reali sbocchi occupazionali (cfr. Ronco e Torrente, 2017). A partire dagli anni Novanta, la popolazione detenuta che svolge un qualche tipo di attività lavorativa (spesso parliamo di poche ore alla settimana, con retribuzioni e condizioni peggiori rispetto a quelle della popolazione libera) oscilla tra il 20% e il 30%. Al 31 dicembre 2016 erano impegnate 16.251 persone, pari al 29,7% del totale. Di queste tuttavia l'83% (13.480) sono alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria e svolgono attività poco professionalizzanti – la pulizia degli spazi comuni, la piccola manutenzione di impianti dell'istituto, la distribuzione del cibo – e solo il 17% lavora per soggetti esterni (in particolare cooperative). Tra le donne la situazione, statisticamente, è leggermente migliore, sono infatti impiegate il 40,4% delle detenute (972 persone), di cui 793 (l'81%) alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria. Tra la popolazione libera il tasso di occupazione femminile è del 48%.

Per quanto riguarda la possibilità di accesso ai corsi di istruzione, nell'anno scolastico 2015-2016, sono 137 le detenute iscritte a corsi CISL (*ex* alfabetizzazione), 265 iscritte alla primaria, 231 alla secondaria, 95 ad altri corsi. In 64 sono iscritte ai licei, possibilità tuttavia presente solo in Campania e Lazio. In 51 agli istituti professionali e in 81 agli istituti tecnici. Percentualmente si tratta del 30,3% del totale della popolazione detenuta femminile.

Ma le statistiche non danno conto della qualità dei percorsi di lavoro ed educazione, chi osserva le dinamiche penitenziarie in maniera sistematica racconta di una realtà anche peggiore (Scandurra e Miravalle, 2017).

Tabella 11.

Attività lavorativa delle persone detenute. Dati al 31 dicembre 2016

(Fonte: rielaborazione dati Ministero della Giustizia)

Regione di detenzione	alle dipendenze dell'Amministrazione		NON alle dipendenze dell'Amministrazione		totale lavoranti	
	numero detenuti	di cui donne	numero detenuti	di cui donne	numero detenuti	di cui donne
Abruzzo	652	17	30	0	682	17
Basilicata	147	1	1	0	148	1
Calabria	798	14	33	0	831	14
Campania	1.857	132	34	6	1891	138
Emilia Romagna	782	28	150	7	932	35
Friuli Venezia Giulia	153	4	12	0	165	4
Lazio	1.397	170	160	16	1557	186
Liguria	277	18	108	6	385	24
Lombardia	1.964	157	701	61	2665	218
Marche	283	7	16	0	299	7
Molise	183	0	16	0	199	0
Piemonte	1050	34	199	21	1249	55
Puglia	948	59	63	11	1011	70
Sardegna	753	15	71	0	824	15
Sicilia	1.733	36	73	1	1806	37
Toscana	1.162	42	176	6	1338	48
Trentino Alto Adige	130	10	22	0	152	10
Umbria	489	23	28	0	517	23
Valle d'Aosta	53	0	7	0	60	0
Veneto	496	26	395	44	891	70
TOTALE	15.307	793	2.295	179	17.602	972

Si conclude così questa breve esplorazione dell'universo femminile ristretto. Universo piccolo e marginale, ma non per questo dimenticabile.

Alcune possibili soluzioni sono contenute nella relazione finale del Tavolo 3 degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale¹⁶. Si indicano modifi-

¹⁶ Il Tavolo 3, coordinato da Tamar Pitch, era composto da G. Bezzi, L. Cesaris, I. Del

che legislative, ma anche cambiamenti di prassi e approcci. Seguendo questa autorevole traccia, si potrebbe ridare alla detenzione femminile l'attenzione che merita, oltre i confini della recente riforma penitenziaria.

Riferimenti bibliografici

- Agamben G., *Stato di eccezione*, Torino, Bollati Boringhieri, 2003
- Anastasia S., *Metamorfosi penitenziarie. Carcere, pena e mutamento sociale*, Roma, Ediesse, 2013
- Bauman Z., *Paura Liquida*, Bari, Laterza (ed. originale), 2006
- Beck U., *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, trad. di Walter Privitera e Carlo Sandrelli, Roma, Carrocci, 2000¹
- Becker H., *Outsiders. Studies in the sociology of deviance*, New York, Free Press Edition, 1976 (ed. italiana, Torino, Gruppo Abele Edizioni, 1987)
- Berger P.L. e Luckmann T., *La realtà come costruzione sociale*, Bologna, il Mulino, 1969
- Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), *Factsheet on women in prison*, 2018, reperibile in www.coe.int/en/web/cpt/-/cpt-factsheet-on-women-in-prison (accesso eseguito in data 23.2.2018)
- De Giorgi, A., *Traiettorie del controllo: riflessioni di economia politica della pena*, Soveria Mannelli, Rubettino, 2005
- De Giorgi A., *Il governo dell'eccedenza. Postfordismo e il controllo della moltitudine*, Verona, OmbreCorte, 2010
- De Pascalis M., *Prefazione. Uno sguardo al carcere femminile*, in Ravagnani L. e Romano C.A., *Women in prison. Indagine sulla detenzione femminile in Italia*, Lecce, Pensa MultiMedia, 2013, p. 7 ss.
- De Vito C., *Camosci e girachiavi. Storia del carcere in Italia*, Bari, Edizioni Laterza, 2009
- Fabini G., *Donne e carcere, quale genere di detenzione?*, in Miravalle M. e

Grosso, M. Graziosi, E. Pierazzi, D. Stasio, S. Steffanoni, E. Lombardi Vallauri. La versione integrale della relazione è reperibile in www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_1_3.page?previousPage=mg_2_19_1 (accesso eseguito in data 1.9.2017).

- Scandurra A. (a cura di), *Torna il carcere. XIII Rapporto sulle condizioni detentive in Italia*, 2017, reperibile in www.associazioneantigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/03-detenzione-femminile/ (accesso eseguito in data 30.9.2017)
- Foucault M., *Sorvegliare e Punire. Nascita della Prigione*, Torino, Einaudi, 1976
- Garland D., *Punishment and Welfare*, Adelrshot, Gower, 1985
- Gilligan C., *Con voce di donna. Etica e formazione della responsabilità*, Milano, Feltrinelli, 1987
- Heffernan E., *Gendered perceptions of dangerous or dependent women: "gunmolls" and "fallen women"*, in Zaitzow H. e Thomas J. (a cura di), *Women in prison*, Boulder, Lynne Rienner Publishers, 2003
- Hester S. e Eglin P., *A Sociology of Crime*, Londra, Routledge, 1992
- Lemert E., *Issues in the Study of Deviance*, in *The Sociological Quarterly*, vol. 22, Marzo 1981, p. 285 ss.
- Maculan A., Ronco D. e Vianello F., *Prison in Europe: Overview and Trends*, Roma, Antigone Edizioni, 2013
- Manconi L. e Torrente G., *La pena e i diritti*, Roma, Carocci, 2015
- Materia S., *La repubblica (e il carcere) fondata sul lavoro*, in Miravalle M. e Scandurra A. (a cura di), *Torna il carcere. XIII Rapporto sulle condizioni detentive in Italia*, 2017, reperibile in www.associazioneantigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/04-diritto-al-lavoro/ (accesso eseguito in data 30.9.2017)
- Melossi D. e Pavarini M., *Carcere e fabbrica*, Bologna, il Mulino, 1982
- Miravalle M. e Scandurra A. (a cura di), *Torna il carcere. XIII Rapporto sulle condizioni detentive in Italia*, 2017, reperibile in www.associazioneantigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/ (accesso eseguito in data 30.9.2017)
- Neppi Modona G., *Legislazione penale*, in *Il mondo contemporaneo*, vol. I, tomo 2, Firenze, La Nuova Italia, 1978
- Ravagnani L. e Romano C.L., *Women in Prison. Indagine sulla detenzione femminile in Italia*, Lecce, Pensa Multimedia, 2013
- Ronco D. e Torrente G., *Pena e ritorno. Una ricerca su interventi di sostegno e recidiva*, Milano, Ledizioni, 2017
- Ronconi S. e Zuffa G., *Recluse. Lo sguardo della differenza femminile sul carcere*, Roma, Ediesse, 2014
- Sbraccia A., *Migranti tra mobilità e carcere*, Milano, Franco Angeli, 2007
- Scott D. (a cura di), *Why Prison?*, Cambridge, Cambridge University Print-

ing House, 2013

Verdolini V., *Migrazioni e criminalità dentro e fuori le mura*, in Miravalle M. e Scandurra A. (a cura di), *Torna il carcere. XIII Rapporto sulle condizioni detentive in Italia*, 2017, reperibile in www.associazioneantigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/01-carcere-e-stranieri/ (accesso eseguito in data 30.9.2017)

Vianello F., *Il carcere. Sociologia del penitenziario*, Roma, Carocci, 2012